



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

Ministero della Giustizia

Corte Suprema di Cassazione

INTERNO - 13/12/2022 09:23:06 - 0004184



*Ai Presidenti di sezione ed ai Consiglieri
delle sezioni civili*

Alla Direttrice del Massimario

Al Direttore del CED

Al Dirigente Superiore

Ai componenti dell'UPP civile

Corte di cassazione

Indicazioni metodologiche per attuare la riforma del giudizio civile di Cassazione

Questo testo fornisce alcune indicazioni metodologiche per attuare la riforma del giudizio civile di cassazione introdotta dal d.lg.s. n. 149/2022 e dell'Ufficio per il processo della Corte di cassazione rinnovato dal d. lgs. 151/2022. Va letto in connessione con il "Provvedimento organizzativo degli uffici per il processo della Corte di cassazione" adottato dalla Prima presidenza in data 7 dicembre 2022 n. 141.

È il frutto di tre riunioni con i Presidenti titolari delle sezioni civili della Corte.

Implica un rapporto di piena collaborazione con la Procura generale e l'Avvocatura. Vi è da parte della Presidenza l'auspicio e l'impegno ad incontrare il Procuratore generale, nonché i rappresentanti dell'Avvocatura, pubblica e del libero foro, per concordare un eventuale aggiornamento dei protocolli a suo tempo sottoscritti.

È opportuno offrire le indicazioni metodologiche seguendo il percorso di un ricorso in materia civile dal momento in cui giunge in Corte.

Il ricorso, dopo essere stato notificato, perviene in Cancelleria centrale, in forma cartacea o digitale (dal 1° gennaio 2023 solo digitale).

Prime indicazioni, importanti, sul suo contenuto vengono fornite dagli avvocati, con la nota di iscrizione a ruolo e la nota di deposito. È necessario valorizzare queste informazioni e comunicare agli avvocati che sono importanti e pertanto debbono essere fornite con precisione, pena perdite di tempo che nuocciono in primo luogo a loro e ai clienti (es. assegnazione a sezione errata).

Le informazioni così fornite (parti, difensori, oggetto, valore della causa, provvedimento impugnato, data di notifica e deposito del ricorso), vengono acquisite nel registro SIC, e vengono eventualmente integrate dalla cancelleria.

Il ricorso rimane fermo per un certo periodo in cancelleria centrale, in attesa di controricorso ed eventuale ricorso incidentale. Se pervengono questi atti, i relativi dati informativi vengono inseriti nel SIC.

Nella scheda SIC viene indicato il “codice” scelto tra quelli elaborati dalla Corte per individuare la materia.

I codici, fermi al 2013, sono stati aggiornati e sono collegati ai codici del merito. Il codice indirizza la scelta della sezione.

In base alle su indicate informazioni il ricorso viene trasmesso dalla cancelleria centrale non più alla sesta, ma direttamente alla sezione competente per materia, tranne quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 374 cpc.

In ciascuna sezione semplice, sempre in base ai codici, il fascicolo viene indirizzato all’area di competenza. Qui viene lavorato dall’articolazione UPP di area.

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 151/2022 in Corte di cassazione vi sono due UPP, uno per il civile ed uno per il penale, entrambi diretti e coordinati del Primo Presidente avvalendosi dei magistrati della Corte. Le relative specificazioni vengono effettuate con il “Provvedimento organizzativo” al quale si rinvia.

Per il civile l’UPP della Corte è articolato per sezioni e sub-articolato per aree.

L’unità base è quindi costituita dall’UPP di area, così composto: presidente non titolare coordinatore dell’area, un consigliere (ma anche due o più se l’area è molto ampia), personale di cancelleria, addetti e tirocinanti assegnati all’area.

Compito non esclusivo ma fondamentale dell’UPP di area è lo spoglio dei fascicoli.

La scheda di spoglio da compilare è unica per tutte le sezioni ed è implementabile direttamente dal DESK, anche da parte degli AUPP e dei tirocinanti configurati come assistenti.

Nella scheda devono essere inseriti dati formali (es. numero di pagine e di motivi del ricorso), nonché una sintesi dei motivi, eventualmente in base ai dati forniti dagli avvocati in applicazione del protocollo sottoscritto con il CNF e l’Avvocatura dello Stato. La scheda deve contenere l’indicazione del valore ponderale del ricorso.

Deve infine contenere l’indicazione del binario processuale preferibile.

I binari possibili sono tre:

1. “sintetica proposta” di definizione del giudizio quando sia ipotizzabile “inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto” (art. 380-*bis*).
2. Udienda pubblica, quando “la questione di diritto è di particolare rilevanza”, nonché nei casi di cui all’art. 391-*quater* (art. 375, primo comma).
3. Adunanza camerale in tutti gli altri casi (l’art. 375, secondo comma, prevede una serie di ipotesi, l’ultima delle quali, 4-*quater*, contempla “ogni altro caso in cui (la Corte) non pronuncia in pubblica udienza”).

Se si sceglie il primo binario, il Presidente di area formula la “sintetica proposta” ed emette il decreto di estinzione se nei 40 gg non viene chiesta la decisione.

Negli altri casi il Presidente di area inserisce il processo nei ruoli di udienza pubblica o di adunanza camerale, sulla base del contenuto della scheda salvo suoi eventuali approfondimenti.

Le udienze pubbliche devono, *per espressa disposizione di legge*, essere riservate alle cause che presentino due requisiti: a) pongano “questioni di diritto”; a) e si tratti di questioni di diritto “di particolare rilevanza”. Essendo una specifica previsione di legge, deve essere rispettata con la dovuta attenzione. In questo caso, più che mai, le sezioni devono effettuare scelte uniformi per evitare diversità di trattamenti tra sezione e sezione o addirittura tra area ed area di una medesima sezione.

Tutto ciò che non presenta i requisiti per l’udienza pubblica e che non sia oggetto di sintetica proposta, deve essere trattato in adunanza camerale.

È possibile, ma rimesso alla scelta del Presidente di area, sentito il Presidente titolare, prevedere delle camerali allargate, in cui inserire un numero maggiore di ricorsi rispetto alle altre camerali, per cause seriali, o cause del medesimo contenuto che implicino un unico studio (ad esempio cause tributarie per il medesimo tributo dovuto da un soggetto per annualità diverse), o ricorsi “manifestamente fondati” (che prima della riforma venivano definiti in sesta sezione).

In questa fase di transizione da un sistema all’altro i fascicoli, già assegnati in sesta sezione che non possono essere trattati in sesta solo perché non vi è più spazio nelle relative adunanze, ma che sono di agevole decisione, devono continuare ad essere catalogati dai consiglieri della sesta ed inviati con una specifica annotazione in sezione per essere trattati in camerali allargate (sul punto si rinvia alle indicazioni formulate il 31 ottobre 2022, che devono intendersi integralmente richiamate).

Nelle adunanze camerali, a partire da marzo, dovranno essere portati anche i ricorsi che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno oggetto di “sintetica proposta” per i quali il ricorrente ha depositato, nei 40 gg dalla comunicazione della proposta, richiesta di decisione (380-*bis*, secondo e terzo comma).

Nelle adunanze camerali dovranno essere trattate anche le istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, nonché i ricorsi per revocazione ed opposizione di terzo, salvo che la questione di diritto non sia di particolare rilevanza, nel qual caso verranno inseriti in udienza pubblica (art. 375, secondo comma, punti 4 e 4-*ter*).

Esclusivamente in adunanza camerale dovranno essere trattate le correzioni di errore materiale (art. 375, secondo comma, punto 4-*bis*).

Tutto quello che si è detto vale per le sopravvenienze, ma vale anche per le cause già pendenti in sezione. È in fase avanzata la schedatura di queste cause, che, avendo superato il filtro della sesta, *tendenzialmente* non dovrebbero essere oggetto di proposta, ma dovrebbero essere divise tra adunanze camerali e udienza pubblica secondo i criteri su richiamati. Non è tuttavia da escludere la via della proposta, quando, ad esempio a causa di un intervento delle SU, il ricorso sia divenuto manifestamente infondato.

Tutte le indicazioni esposte si basano sulle previsioni, in parte novellate, del codice di procedura civile. Esse sono volte a raccomandare l’utilizzazione di criteri interpretativi uniformi ed omogenei tra tutte le sezioni, allo scopo di evitare disparità di trattamento, che risulterebbero quanto mai gravi nell’ambito della Corte, il cui fine è garantire l’interpretazione uniforme della legge.

Roma lì, 12 dicembre 2022



Pietro Curzio (Primo Presidente)
